

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 56

(Crediti di modico valore)

1. L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.

2 bis. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

3 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

5 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011

6 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012

7 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012

8 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013

9 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 27/2014

10 Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015

11 Comma 2 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015

12 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 14/2016